



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche - SDA PU

Prot. n. 1013509 del 08/08/2022

Ai Comuni della Regione Marche

Agli AA.TT.CC regionali

e, p.c.

Alle Associazioni Venatorie regionali

LORO SEDI

OGGETTO: Modalità per il rilascio del tesserino regionale di caccia - Stagione venatoria 2022-2023.

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

I cacciatori marchigiani, titolari di licenza di porto di fucile ad uso caccia, per poter praticare l'esercizio venatorio devono essere in possesso di apposito tesserino rilasciato dal Comune di residenza.

1.1 Compiti degli AA.TT.CC. (Ambiti Territoriali di Caccia)

Ogni Ambito Territoriale di Caccia, una volta ricevuti i tesserini venatori regionali 2022-2023 dalla Regione Marche, li trasmette ai Comuni sulla base del numero di cacciatori residenti.

1.2 Compiti del Comune

- I Comuni provvedono alla distribuzione dei tesserini venatori regionali 2022-2023 a tutti i cacciatori che ne facciano richiesta.
- Ogni Comune, prima di rilasciare il tesserino al cacciatore, deve verificare la regolarità del pagamento dell'iscrizione ad un ATC regionale.
- I cacciatori devono aver pagato la quota di iscrizione entro il 30 giugno. Per pagamenti effettuati oltre il 30 giugno ma entro il mese di luglio è prevista una maggiorazione del 10%, mentre è prevista una maggiorazione del 30% per coloro i quali effettuano il pagamento dal 1 agosto in poi. Tale regola non vale per i cacciatori al primo anno di iscrizione all'ATC di residenza (non vi sono maggiorazioni).
- Unitamente ai tesserini, ogni Comune, riceve dall'ATC competente il seguente materiale:
 - elenco dei cacciatori residenti (vedi paragrafo 2.1);
 - elenco dei cacciatori nuovi-trasferiti (vedi paragrafo 2.2);



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche - SDA PU

- indicazione del quantitativo dei tesserini in bianco, da utilizzare nei casi previsti dal Capitolo 5.
- Le annotazioni sul tesserino o sugli elenchi vanno sempre effettuate in modo da risultare chiare e leggibili.
- Il Comune ha il compito di compilare i suddetti elenchi secondo le modalità specificate al Capitolo 2.
- Per consentire l'aggiornamento dei dati, una copia dei suddetti elenchi compilati deve essere trasmessa dal Comune all'ATC di competenza **entro il 30 novembre 2022**.
- Ogni Comune trasmette all'ATC territorialmente competente **entro l'11 marzo 2023** il seguente materiale:
 - copia dell'Elenco cacciatori residenti e dell'Elenco cacciatori nuovi/trasferiti (vedi Capitolo 2.) con le annotazioni effettuate fino a tale data;
 - eventuali dichiarazioni sostitutive rese in relazione alla forma di caccia (vedi Capitolo 3.);
 - elenco dei cacciatori non praticanti l'esercizio venatorio nell'ATC di residenza, né in altro ATC marchigiano e neppure in ATC fuori regione;
 - ulteriori dichiarazioni sostitutive rese in relazione alla forma di caccia;
 - tesserini precompilati non rilasciati e tesserini in bianco non utilizzati.
- Ogni Comune trasmette al Settore Politiche Faunistico Venatorie ed Ittiche e all'ATC territorialmente competente **entro l'11 marzo 2023** la comunicazione del numero complessivo dei tesserini venatori regionali rilasciati nel corso dell'intera stagione venatoria.

Le funzioni concernenti il rilascio del tesserino fanno capo direttamente ai Comuni ed agli AA.TT.CC. in caso di accordi con i comuni e non possono costituire oggetto di delega, anche solo di fatto, a favore di soggetti diversi.

- Il rilascio del tesserino **non è assoggettato** ad imposta di bollo (Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - Circolare n. 180 del 26.08.1999)
- Il rilascio del tesserino non è subordinato al preventivo pagamento della tassa di concessione regionale sull'abilitazione venatoria.

1.3 Doveri del cacciatore

Per consentire la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi al prelievo venatorio regionale, **il tesserino di caccia va riconsegnato all'ATC di residenza entro l'11 marzo 2023** secondo le modalità stabilite dall' art. 29, comma 8/bis, L.R. 7/95.

Al cacciatore che non riconsegna il tesserino entro la data stabilita, è applicata una sanzione pecuniaria.

2. UTILIZZAZIONE DEGLI ELENCHI

2.1. Elenco Cacciatori Residenti



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche - SDA PU

Gli AA.TT.CC. trasmettono ai Comuni l'elenco alfabetico dei cacciatori per cui è stato precompilato il tesserino, ovvero che hanno praticato l'esercizio venatorio in almeno una delle ultime due stagioni (2020/2021 e/o 2021/2022), l'elenco deve riportare per ogni riga-cacciatore anche le seguenti voci:

- **Esercizio delle deroghe (dato obbligatorio):**
 - sulla riga-cacciatore riportare se il "Tesserino specifico per le deroghe" è stato ritirato (SI) o non è stato ritirato dal cacciatore (NO).
- **Numero di cellulare e email (dati facoltativi):**
 - sulla riga-cacciatore riportare il numero di cellulare e l'email del cacciatore.

Se tra i nominativi risultano cacciatori deceduti, la riga-cacciatore con il nominativo dello stesso deve essere barrata annotando nello spazio vuoto a sinistra "*deceduto*".

2.2. Elenco cacciatori nuovi e/o trasferiti

I Comuni nei casi di utilizzazione dei tesserini in bianco (vedi Capitolo 5.) devono compilare manualmente tutti i campi vuoti con i dati richiesti come di seguito specificato:

- Nella colonna "NUOVO/TRASF." indicare:
 - "nuovo" nei seguenti casi:
 - nuovo titolare di licenza di porto di fucile ad uso caccia;
 - cacciatore che non ha praticato attività venatoria nelle stagioni 2020-2021 e/o 2021-2022;
 - cacciatore con nuova residenza nel Comune, proveniente da altra Regione.
 - "*trasferito*" solo nel caso di rilascio a cacciatore con nuova residenza nel Comune ma proveniente da un altro comune delle Marche purché in possesso di tesserino venatorio rilasciato per la stagione venatoria 2021-2022 o precedente.

3. OPZIONE DI CACCIA

La L. 157/92 consente di praticare l'esercizio venatorio in una delle seguenti forme, sulla base della scelta - cd. opzione - effettuata dal cacciatore e comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno:

- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) nelle altre forme consentite dalla Legge.

Sul tesserino venatorio regionale precompilato, nella casella "OPZIONE" è riportata la forma di caccia per cui il cacciatore ha effettuato l'opzione.



In mancanza di tale annotazione, l'addetto al rilascio del tesserino venatorio regionale trascrive nella apposita casella la lettera corrispondente alla forma prescelta (dietro esibizione di copia della comunicazione della scelta di forma di caccia inviata dal cacciatore intestatario del tesserino alla Regione) e vidima l'annotazione con il timbro del Comune e la propria firma. In alternativa, la forma di caccia prescelta può essere comprovata dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (v. Allegato 1).

4. RILASCIO DEI TESSERINI VENATORI REGIONALI PRECOMPILATI

Per il rilascio dei tesserini precompilati, l'addetto deve:

- verificare l'esattezza dei dati anagrafici riportati sui tesserini rettificandoli qualora necessario;
- verificare la presenza dell'opzione relativa alla forma di caccia, procedendo eventualmente come indicato nel Capitolo 3.;
- verificare la presenza del timbro dell'ATC nella casella "ATC RESIDENZA";
- apporre in calce al tesserino, nell'apposito spazio, il timbro del Comune e la data di rilascio.

5. CASI DI UTILIZZAZIONE DEI TESSERINI VENATORI REGIONALI IN BIANCO

5.1. Soggetti non compresi nell'Elenco cacciatori residenti

Tale situazione può riguardare:

- nuovi titolari di licenza di porto di fucile ad uso caccia;
- cacciatori che non hanno praticato attività venatoria nelle stagioni 2020-2021 e/o 2021-2022;
- cacciatori con nuova residenza nel Comune provenienti da altre Regioni;
- cacciatori di nuova residenza nel Comune provenienti da altri comuni marchigiani.

In questi casi, il Comune deve compilare un tesserino in bianco, avendo cura di riportare l'opzione relativa alla forma di caccia (vedi Capitolo 3.) e verificare la regolarità dell'iscrizione all'ATC. Riportare i dati richiesti nell'Elenco Cacciatori nuovi-trasferiti (vedi Paragrafo 2.2).

5.2. Mancanza del tesserino precompilato

Qualora l'ATC non abbia inviato il tesserino precompilato, per soggetti compresi nell'elenco Cacciatori residenti, il Comune deve compilare un tesserino in bianco.

In tal caso, il dato relativo alla forma di caccia prescelta può essere acquisito direttamente presso l'ATC territorialmente competente.



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche - SDA PU

5.3. Smarrimento o deterioramento del tesserino

Nel caso di smarrimento o deterioramento del tesserino già rilasciato per la corrente stagione venatoria, l'interessato può ottenere un duplicato esibendo copia della denuncia di smarrimento presentata agli Organi di polizia o riconsegnando il documento deteriorato (articolo 29, comma 6, L.R. 5 gennaio 1995, n. 7). In questo caso va compilato da parte del Comune un tesserino venatorio regionale in bianco con gli estremi del soggetto e la forma di caccia prescelta (vedi paragrafo 5.2) ed apporre sul frontespizio la dicitura "duplicato".

6. RINUNCIA ALL'ISCRIZIONE DELL'ATC DI RESIDENZA

I cacciatori che **intendono** praticare l'esercizio venatorio in un altro ATC rispetto a quello di residenza, hanno diritto al rilascio del tesserino venatorio regionale precompilato previa presentazione di domanda al proprio Comune e rinuncia all'ATC di residenza (v. Allegato 2).

6.1. Soggetti che svolgono l'esercizio venatorio esclusivamente all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie e/o Agrituristiche Venatorie (AA.FF.VV. e/o AA.TT.VV.)

I cacciatori che esercitano l'attività esclusivamente nelle AA.FF.VV. e/o AA.TT.VV. sono esonerati dal pagamento della quota di iscrizione all'Ambito Territoriale di Caccia di residenza per lo svolgimento di tale attività, ma agli stessi va rilasciato tesserino venatorio regionale (v. Allegato 3).

7. IL PRELIEVO DELLE SPECIE IN DEROGA: STORNO, PICCIONE DI CITTA', TORTORA DAL COLLARE

Per l'anno 2022 il prelievo venatorio delle specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare è effettuato in regime di deroga così come previsto dalla Direttiva 2009/147/CE - prelievo di cui all'Art. 19 bis Legge n. 157/1992. **Al prelievo in questione possono accedere unicamente i cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia di residenza anagrafica.**

La prescrizione non è riferita ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo "B", qualora siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'Ambito di residenza anagrafica.

Il prelievo in deroga può essere effettuato solo con il sistema dell'appostamento come stabilito dalla DGR n. 745/2022.

I cacciatori interessati al prelievo in deroga sono tenuti a presentare al Comune di residenza il modello con il quale dichiarano l'intenzione di esercitare il prelievo dello Storno, Piccione di città e Tortora dal collare. La dichiarazione deve essere redatta sul fac-simile di modello predisposto dalla Regione. L'addetto comunale



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche - SDA PU

rilascia al cacciatore richiedente una copia del modulo nel quale dovrà esser posto un timbro del comune con l'indicazione della data di ritiro.

Il cacciatore che ha optato per il prelievo delle specie in deroga è tenuto alla riconsegna delle sche atte a monitorare i contingenti prelevati nei tempi e nei modi previsti dagli Allegati A e B alla DGR DGR n. 745/2022 o in alternativa volontaria ad utilizzare l'App fornita dalla regione.

8. CACCIA ALLA TORTORA SELVATICA

Il prelievo della Tortora Selvatica può essere esercitato utilizzando esclusivamente l'App che verrà messa a disposizione dalla Regione, come previsto dalla DGR .

I codici riportati sul tesserino venatorio rappresentano le password personali attraverso cui il cacciatore può accedere all'app.

Cordiali saluti

Dirigente

Dott. Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Referente: Francesca Testoni

Tel. 071/8063581

e.mail: francesca.testoni@regione.marche.it